

REGOLAMENTO DEI TITOLI A TASSO VARIABILE

(Estratto dalla Nota Informativa relativa al Programma di emissione delle Obbligazioni a Tasso Variabile depositata in CONSOB in data 15/6/2007 a seguito di approvazione comunicata con nota n° 7054678 del 13/6/2007)

1 Natura, Taglio e Moneta dei Titoli

I Titoli oggetto della presente Nota Informativa (i **Titoli**) sono rappresentati da Obbligazioni a Tasso Variabile (le **Obbligazioni a Tasso Variabile**), secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive, emesse da Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. (**l'Emittente**).

Il taglio, il numero e il valore nominale dei Titoli è specificato nelle Condizioni Definitive.

I Titoli sono denominati in Euro.

2 Regime di Circolazione

I Titoli sono al portatore e sono ammessi al sistema di gestione e amministrazione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213 (il **D. Lgs. N. 213/98**) e deliberazione CONSOB 23 dicembre 1998 n. 11768 e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dalla citata normativa, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati italiani o esteri, aderenti al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

I portatori dei Titoli non potranno richiedere la consegna materiale dei Titoli, fatto salvo il diritto di richiedere il rilascio della certificazione di cui all'articolo 85 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 31, comma 1, lettera b), del D. Lgs. N. 213/98.

3 Status dei Titoli

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, non garantite e non subordinate dell'Emittente e sono parimenti ordinate (*pari passu*) tra loro e con altre obbligazioni non assistite da garanzie reali dell'Emittente.

Non sono previste clausole di *negative pledge* o altri *covenants* con riferimento ai Titoli a favore degli obbligazionisti.

4 Prezzo di Emissione

Le Obbligazioni sono emesse al prezzo unitario per Titolo specificato nelle Condizioni Definitive (il **Prezzo di Emissione**).

5 Durata, Godimento e Scadenza dei Titoli

La durata dei Titoli, la data a partire dalla quale matureranno gli interessi sui Titoli (la **Data di Godimento**), nonché la data di rimborso (la **Data di Rimborso**) dei Titoli sono specificati nelle Condizioni Definitive dell'emissione.

6 Interessi

(i) Date di Pagamento degli Interessi

Ciascuna Obbligazione a Tasso Variabile frutta, a partire dalla Data di Godimento, un interesse sul relativo importo nominale, determinato moltiplicando il valore nominale per il tasso di interesse riferito al Parametro di Riferimento, maggiorato o diminuito di un eventuale importo percentuale (Spread), pagabile in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Qualora la Data di Pagamento degli Interessi coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento avrà luogo il primo giorno successivo che sia un giorno lavorativo.

Il conteggio utilizzato per il calcolo degli interessi sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Eventuali arrotondamenti saranno altresì indicati nelle Condizioni Definitive.

(ii) Tasso di Interesse

Il Tasso di Interesse di volta in volta pagabile in relazione alle Obbligazioni a Tasso Variabile sarà determinato nel modo specificato nelle Condizioni Definitive.

(iii) Scadenza degli Interessi

Ciascun Titolo cessa di essere fruttifero dalla Data di Rimborso, fatta eccezione per il caso in cui, previa presentazione delle dovute evidenze, l'Emittente rifiuti illegittimamente il rimborso del capitale. In tal caso saranno dovuti gli interessi di mora fino alla data in cui il Titolo sarà rimborsato, nella misura prevista dalla vigente normativa applicabile.

7 Pagamenti

(a) Modalità di pagamento

I pagamenti degli interessi maturati ed il rimborso del capitale sono effettuati su conti correnti degli investitori intrattenuti presso gli intermediari autorizzati, italiani ed esteri, aderenti al sistema di gestione ed amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

(b) Disposizioni generali applicabili ai pagamenti

I portatori dei Titoli sono i soli soggetti legittimati a ricevere i pagamenti in relazione ai rispettivi Titoli e l'Emittente sarà liberato una volta corrisposti gli importi dovuti direttamente a ciascun portatore dei Titoli, ovvero ad un terzo dal medesimo indicato.

(c) Giorno del pagamento

Nel caso in cui il giorno previsto per il pagamento da parte dell'Emittente di qualsiasi importo relativo ai Titoli non sia un Giorno Lavorativo, nessun portatore dei Titoli è legittimato a (i) ricevere tale pagamento fino al Giorno Lavorativo immediatamente successivo nel luogo previsto per il pagamento, e (ii) a ricevere ulteriori interessi a causa del ritardo nell'adempimento della propria prestazione da parte dell'Emittente.

Giorno Lavorativo indica qualunque giorno in cui il *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET) è operativo.

8 Rimborso e Acquisto

(a) Rimborso alla scadenza

Salvo il caso di riacquisto o cancellazione dei Titoli, come di seguito specificato, alla Data di Rimborso, l'Emittente corrisponderà ai portatori dei Titoli l'importo dovuto a titolo di rimborso determinato nel modo specificato nelle Condizioni Definitive applicabili.

(b) Acquisti

L'Emittente può in ogni momento acquistare i Titoli ad un qualsiasi prezzo sul mercato o altrimenti. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l'offerta deve essere rivolta a tutti i portatori dei Titoli senza discriminazioni. Tali Titoli possono essere conservati, riemessi, rivenduti o, a scelta dell'Emittente, cancellati.

(c) Annullamento

I Titoli cancellati e i Titoli acquistati ed annullati ai sensi del precedente paragrafo 8(b) non potranno essere riemessi o rivenduti.

9 Regime Fiscale

Sono a carico dei portatori dei Titoli le imposte e tasse che per legge colpiscono i Titoli e/o i relativi proventi.

Il Governo Italiano potrebbe essere autorizzato, a seguito dell'approvazione del progetto di legge delega 4 Ottobre 2006, n. 1762, attualmente in corso di esame in Parlamento, ad introdurre una ritenuta con aliquota unica pari al 20 per cento, sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, a prescindere dalla natura del titolo e dalla fonte del reddito. Tale modifica potrebbe incidere sul regime fiscale delle stesse Obbligazioni, di seguito riassunta.

Redditi di capitale: gli interessi ed gli altri frutti delle obbligazioni sono soggetti - nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1 Aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato e integrato - all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. I redditi di capitale sono determinati in base all'art. 45 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.).

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (art. 67 del T.U.I.R. come successivamente modificato ed integrato) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del T.U.I.R. come successivamente modificato ed integrato e secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui all'art.6 (risparmio amministrato) e all'art. 7 (risparmio gestito) del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

10 Diritti connessi alle Obbligazioni

I Titoli incorporano i diritti e i benefici previsti dal presente Regolamento, retto dalla legge italiana, nonché i diritti ed i benefici previsti dalla normativa italiana applicabile agli strumenti finanziari delle stesse categorie.

11 Termine di prescrizione degli interessi, del capitale e degli altri diritti connessi, con indicazione di chi trae vantaggio da tale prescrizione

Il diritto al pagamento degli interessi si prescrive decorsi cinque anni dalla data in cui gli interessi sono divenuti esigibili. Il diritto al rimborso del capitale si prescrive decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

La prescrizione del diritto di esigere il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale è a beneficio dell'Emittente.

12 Agente per il Calcolo

Il soggetto che svolgerà la funzione di Agente per il Calcolo in relazione a qualsiasi emissione di Titoli, ove applicabile, sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

13 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai portatori dei Titoli saranno validamente effettuate, ove non diversamente previsto dalla vigente normativa applicabile, mediante le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Le comunicazioni all'Emittente da parte dei portatori dei Titoli dovranno essere effettuate per iscritto e fatte

pervenire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all'indirizzo dell'Emittente indicato di seguito, ovvero presso i Collocatori a cui hanno presentato la scheda di prenotazione:

Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. – Via Carso 15, 13900 Biella.

14 Emissioni Successive

Senza che sia necessario il consenso dei portatori dei Titoli, l'Emittente si riserva la facoltà di procedere all'emissione di ulteriori titoli soggetti al medesimo regolamento dei Titoli già emessi, comunque nel rispetto dell'ammontare complessivo massimo originariamente previsto (che tuttavia si distinguerà per l'importo dell'emissione, la data dell'emissione e le date di pagamento degli interessi), prevedendo che i Titoli di nuova emissione siano consolidati e formino un'unica serie con i Titoli già emessi ed in circolazione.

15 Legge Applicabile e Foro competente

I Titoli sono stati emessi e creati in Italia ed il presente Regolamento è sottoposto alla, e deve essere interpretato secondo la, legge italiana.

L'autorità giudiziaria competente per le controversie relative alle Obbligazioni sarà il Tribunale di Biella; tuttavia, ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis del Codice Civile e 33 e 63 del codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206), il foro competente sarà quello di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

16 Quotazione

Salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, l'Emittente non intende presentare richiesta di ammissione alle negoziazioni dei Titoli emessi ai sensi del Programma in alcun mercato regolamentato, italiano o estero.

I Titoli potranno essere negoziati su un mercato non regolamentato o sistema di scambi organizzati (SSO), come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

17 Organizzazioni rappresentative dei portatori dei Titoli

Non è prevista la costituzione di una o più organizzazioni (né il mero coinvolgimento di organizzazioni già esistenti) per rappresentare gli interessi dei portatori dei Titoli.

Qualora l'Emittente, in connessione ad una determinata emissione di Titoli decida di nominare una o più di tali organizzazioni per rappresentare gli interessi dei portatori dei Titoli, provvederà a darne comunicazione ai portatori dei Titoli specificando nelle Condizioni Definitive (relative a ciascuna emissione), i nomi e gli altri dati identificativi di tali organizzazioni, le regole che tali organizzazioni osserveranno nello svolgimento delle proprie funzioni di rappresentanza, nonché le indicazioni circa il luogo in cui il pubblico potrà avere accesso ai contratti relativi a tali forme di rappresentanza, ovvero le modalità di comunicazione dei dati di cui sopra.

18 Varie

La titolarità dei Titoli comporta la piena conoscenza e accettazione di tutti i termini e condizioni fissati nel presente Regolamento, come di volta in volta integrato o modificato dalle Condizioni Definitive.

Non esistono clausole limitative della trasferibilità e/o della circolazione dei Titoli in Italia.

I Titoli non sono garantiti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

REGOLAMENTO DEI TITOLI A TASSO VARIABILE

(Estratto dalla Nota Informativa relativa al Programma di emissione delle Obbligazioni a Tasso Variabile depositata in CONSOB in data 15/6/2007 a seguito di approvazione comunicata con nota n° 7054678 del 13/6/2007)

1 Natura, Taglio e Moneta dei Titoli

I Titoli oggetto della presente Nota Informativa (i **Titoli**) sono rappresentati da Obbligazioni a Tasso Variabile (le **Obbligazioni a Tasso Variabile**), secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive, emesse da Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. (**l'Emittente**).

Il taglio, il numero e il valore nominale dei Titoli è specificato nelle Condizioni Definitive.

I Titoli sono denominati in Euro.

2 Regime di Circolazione

I Titoli sono al portatore e sono ammessi al sistema di gestione e amministrazione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213 (il **D. Lgs. N. 213/98**) e deliberazione CONSOB 23 dicembre 1998 n. 11768 e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dalla citata normativa, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati italiani o esteri, aderenti al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

I portatori dei Titoli non potranno richiedere la consegna materiale dei Titoli, fatto salvo il diritto di richiedere il rilascio della certificazione di cui all'articolo 85 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 31, comma 1, lettera b), del D. Lgs. N. 213/98.

3 Status dei Titoli

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, non garantite e non subordinate dell'Emittente e sono parimenti ordinate (*pari passu*) tra loro e con altre obbligazioni non assistite da garanzie reali dell'Emittente.

Non sono previste clausole di *negative pledge* o altri *covenants* con riferimento ai Titoli a favore degli obbligazionisti.

4 Prezzo di Emissione

Le Obbligazioni sono emesse al prezzo unitario per Titolo specificato nelle Condizioni Definitive (il **Prezzo di Emissione**).

5 Durata, Godimento e Scadenza dei Titoli

La durata dei Titoli, la data a partire dalla quale matureranno gli interessi sui Titoli (la **Data di Godimento**), nonché la data di rimborso (la **Data di Rimborso**) dei Titoli sono specificati nelle Condizioni Definitive dell'emissione.

6 Interessi

(i) Date di Pagamento degli Interessi

Ciascuna Obbligazione a Tasso Variabile frutta, a partire dalla Data di Godimento, un interesse sul relativo importo nominale, determinato moltiplicando il valore nominale per il tasso di interesse riferito al Parametro di Riferimento, maggiorato o diminuito di un eventuale importo percentuale (Spread), pagabile in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Qualora la Data di Pagamento degli Interessi coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento avrà luogo il primo giorno successivo che sia un giorno lavorativo.

Il conteggio utilizzato per il calcolo degli interessi sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Eventuali arrotondamenti saranno altresì indicati nelle Condizioni Definitive.

(ii) Tasso di Interesse

Il Tasso di Interesse di volta in volta pagabile in relazione alle Obbligazioni a Tasso Variabile sarà determinato nel modo specificato nelle Condizioni Definitive.

(iii) Scadenza degli Interessi

Ciascun Titolo cessa di essere fruttifero dalla Data di Rimborso, fatta eccezione per il caso in cui, previa presentazione delle dovute evidenze, l'Emittente rifiuti illegittimamente il rimborso del capitale. In tal caso saranno dovuti gli interessi di mora fino alla data in cui il Titolo sarà rimborsato, nella misura prevista dalla vigente normativa applicabile.

7 Pagamenti

(a) Modalità di pagamento

I pagamenti degli interessi maturati ed il rimborso del capitale sono effettuati su conti correnti degli investitori intrattenuti presso gli intermediari autorizzati, italiani ed esteri, aderenti al sistema di gestione ed amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

(b) Disposizioni generali applicabili ai pagamenti

I portatori dei Titoli sono i soli soggetti legittimati a ricevere i pagamenti in relazione ai rispettivi Titoli e l'Emittente sarà liberato una volta corrisposti gli importi dovuti direttamente a ciascun portatore dei Titoli, ovvero ad un terzo dal medesimo indicato.

(c) Giorno del pagamento

Nel caso in cui il giorno previsto per il pagamento da parte dell'Emittente di qualsiasi importo relativo ai Titoli non sia un Giorno Lavorativo, nessun portatore dei Titoli è legittimato a (i) ricevere tale pagamento fino al Giorno Lavorativo immediatamente successivo nel luogo previsto per il pagamento, e (ii) a ricevere ulteriori interessi a causa del ritardo nell'adempimento della propria prestazione da parte dell'Emittente.

Giorno Lavorativo indica qualunque giorno in cui il *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET) è operativo.

8 Rimborso e Acquisto

(a) Rimborso alla scadenza

Salvo il caso di riacquisto o cancellazione dei Titoli, come di seguito specificato, alla Data di Rimborso, l'Emittente corrisponderà ai portatori dei Titoli l'importo dovuto a titolo di rimborso determinato nel modo specificato nelle Condizioni Definitive applicabili.

(b) Acquisti

L'Emittente può in ogni momento acquistare i Titoli ad un qualsiasi prezzo sul mercato o altrimenti. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l'offerta deve essere rivolta a tutti i portatori dei Titoli senza discriminazioni. Tali Titoli possono essere conservati, riemessi, rivenduti o, a scelta dell'Emittente, cancellati.

(c) Annullamento

I Titoli cancellati e i Titoli acquistati ed annullati ai sensi del precedente paragrafo 8(b) non potranno essere riemessi o rivenduti.

9 Regime Fiscale

Sono a carico dei portatori dei Titoli le imposte e tasse che per legge colpiscono i Titoli e/o i relativi proventi.

Il Governo Italiano potrebbe essere autorizzato, a seguito dell'approvazione del progetto di legge delega 4 Ottobre 2006, n. 1762, attualmente in corso di esame in Parlamento, ad introdurre una ritenuta con aliquota unica pari al 20 per cento, sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, a prescindere dalla natura del titolo e dalla fonte del reddito. Tale modifica potrebbe incidere sul regime fiscale delle stesse Obbligazioni, di seguito riassunta.

Redditi di capitale: gli interessi ed gli altri frutti delle obbligazioni sono soggetti - nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1 Aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato e integrato - all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. I redditi di capitale sono determinati in base all'art. 45 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.).

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (art. 67 del T.U.I.R. come successivamente modificato ed integrato) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del T.U.I.R. come successivamente modificato ed integrato e secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui all'art.6 (risparmio amministrato) e all'art. 7 (risparmio gestito) del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

10 Diritti connessi alle Obbligazioni

I Titoli incorporano i diritti e i benefici previsti dal presente Regolamento, retto dalla legge italiana, nonché i diritti ed i benefici previsti dalla normativa italiana applicabile agli strumenti finanziari delle stesse categorie.

11 Termine di prescrizione degli interessi, del capitale e degli altri diritti connessi, con indicazione di chi trae vantaggio da tale prescrizione

Il diritto al pagamento degli interessi si prescrive decorsi cinque anni dalla data in cui gli interessi sono divenuti esigibili. Il diritto al rimborso del capitale si prescrive decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

La prescrizione del diritto di esigere il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale è a beneficio dell'Emittente.

12 Agente per il Calcolo

Il soggetto che svolgerà la funzione di Agente per il Calcolo in relazione a qualsiasi emissione di Titoli, ove applicabile, sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

13 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai portatori dei Titoli saranno validamente effettuate, ove non diversamente previsto dalla vigente normativa applicabile, mediante le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Le comunicazioni all'Emittente da parte dei portatori dei Titoli dovranno essere effettuate per iscritto e fatte

pervenire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all'indirizzo dell'Emittente indicato di seguito, ovvero presso i Collocatori a cui hanno presentato la scheda di prenotazione:

Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. – Via Carso 15, 13900 Biella.

14 Emissioni Successive

Senza che sia necessario il consenso dei portatori dei Titoli, l'Emittente si riserva la facoltà di procedere all'emissione di ulteriori titoli soggetti al medesimo regolamento dei Titoli già emessi, comunque nel rispetto dell'ammontare complessivo massimo originariamente previsto (che tuttavia si distinguerà per l'importo dell'emissione, la data dell'emissione e le date di pagamento degli interessi), prevedendo che i Titoli di nuova emissione siano consolidati e formino un'unica serie con i Titoli già emessi ed in circolazione.

15 Legge Applicabile e Foro competente

I Titoli sono stati emessi e creati in Italia ed il presente Regolamento è sottoposto alla, e deve essere interpretato secondo la, legge italiana.

L'autorità giudiziaria competente per le controversie relative alle Obbligazioni sarà il Tribunale di Biella; tuttavia, ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis del Codice Civile e 33 e 63 del codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206), il foro competente sarà quello di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

16 Quotazione

Salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, l'Emittente non intende presentare richiesta di ammissione alle negoziazioni dei Titoli emessi ai sensi del Programma in alcun mercato regolamentato, italiano o estero.

I Titoli potranno essere negoziati su un mercato non regolamentato o sistema di scambi organizzati (SSO), come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

17 Organizzazioni rappresentative dei portatori dei Titoli

Non è prevista la costituzione di una o più organizzazioni (né il mero coinvolgimento di organizzazioni già esistenti) per rappresentare gli interessi dei portatori dei Titoli.

Qualora l'Emittente, in connessione ad una determinata emissione di Titoli decida di nominare una o più di tali organizzazioni per rappresentare gli interessi dei portatori dei Titoli, provvederà a darne comunicazione ai portatori dei Titoli specificando nelle Condizioni Definitive (relative a ciascuna emissione), i nomi e gli altri dati identificativi di tali organizzazioni, le regole che tali organizzazioni osserveranno nello svolgimento delle proprie funzioni di rappresentanza, nonché le indicazioni circa il luogo in cui il pubblico potrà avere accesso ai contratti relativi a tali forme di rappresentanza, ovvero le modalità di comunicazione dei dati di cui sopra.

18 Varie

La titolarità dei Titoli comporta la piena conoscenza e accettazione di tutti i termini e condizioni fissati nel presente Regolamento, come di volta in volta integrato o modificato dalle Condizioni Definitive.

Non esistono clausole limitative della trasferibilità e/o della circolazione dei Titoli in Italia.

I Titoli non sono garantiti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.